

# Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)

## SCHEMA DI CONTRATTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD PUBBLICO MICROSOFT AZURE, SERVIZI OFFICE AUTOMATION E SERVIZI PROFESSIONALI CONNESSI PER N. 36 MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI N. 24 MESI**

DATI APPALTO	
Codice Identificativo Gara (CIG)	A00B8CC09F
Contratto	A misura
Importo massimo contrattuale	€ 300.000,00
Oneri della Sicurezza	€ 0,00

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott. Luca Mattiazzo

## TRA

- Alessandro Folli, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. 3 del 12/01/2023 in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, C.F. 97057290153, di seguito denominato anche “Committente” o “Stazione Appaltante”
- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ qui rappresentata dal legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata “Appaltatore”;

## PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 36/2023;
- Che in data \_\_\_\_\_ è stata avviata la procedura di gara aperta sulla piattaforma telematica die-Procurement Sintel;
- Che, come previsto dalla documentazione di gara, il giorno \_\_/\_\_/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- Che, all'esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, P.I. e C.F. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_, oltre IVA;
- Che il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui agli artt. 93 e 94 del d. lgs. 36/2023 è stato verificato positivamente;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti di gara e la documentazione progettuale complessivamente intesa, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

### Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è la fornitura dei servizi di cloud pubblico Microsoft Azure, servizi office automation e servizi professionali connessi come descritti nel Capitolato tecnico posto a base

di gara e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati.

### Art. 3 – Importo massimo contrattuale

1. L'importo massimo erogabile all'Appaltatore per lo svolgimento del servizio per n. 36 mesi è pari a € 300.000,00 oltre IVA, così suddiviso:

Servizi Professionali	Importo totale per 36 mesi
N. 30 giornate Responsabile di Progetto	€ _____,00 (36 mesi)
N. 54 giornate Solution Architect	€ _____ (Importo massimo stimato)
N. 96 giornate System Engineer	€ _____ (Importo massimo stimato)
N. 144 giornate Junior consultant	€ _____ (Importo massimo stimato)
<b>Totale massimo servizi professionali</b>	<b>€ _____</b>
<b>Importo massimo servizi e licenze Azure</b>	<b>€ _____</b>
<b>Importo massimo contrattuale 36 mesi</b>	<b>€ 300.000,00</b>

2. Gli importi relativi ai Servizi Professionali per tutte le attività come previste dal Capitolato Tecnico, verranno liquidati a misura, sulla base delle giornate effettivamente erogate e comprensive di tutte le attività necessarie al corretto funzionamento del sistema; i Servizi del cloud pubblico Microsoft Azure verranno liquidati a misura, sulla base degli importi dei listini Microsoft che l'Appaltatore dovrà comunicare al Consorzio in occasione del primo SAL disponibile.

### Art. 4 - Durate dell'appalto, decorrenza, termini di esecuzione e penali

1. Le forniture e i servizi oggetto del presente Contratto avranno decorrenza dal 01/01/2024 e termineranno al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale o al 31/12/2026, a seconda di quale condizione si verifichi prima, fatta salva la possibilità per il Consorzio di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, al verificarsi delle condizioni previste dal Disciplinare di gara, nonché di attivare l'opzione relativa al quinto d'obbligo contrattuale.
2. L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni secondo le tempistiche descritte nel capitolato posto a base di gara.

3. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento delle attività di start-up di cui al paragrafo n. 8 del Capitolato, salvo i casi di forza maggiore, il Consorzio procederà all'applicazione di una penale giornaliera pari al 1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale.
4. La medesima penale verrà applicata, salvo i casi di forza maggiore, in caso di mancato rispetto dei termini delle SLA di cui al paragrafo n. 11 del Capitolato.
5. In caso di mancato rispetto delle SLA, il Consorzio procederà alla trasmissione di formale contestazione da parte del Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto. Si precisa, inoltre, che alla terza contestazione trasmessa il Consorzio si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023.
6. L'applicazione delle penali per eventuali ritardi sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza effettuata via mail dalla Stazione Appaltante al referente dell'Appaltatore, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione.
7. L'ammontare complessivo delle penali per ritardi non potrà, in ogni caso, superare il 10,00% dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà, per il Consorzio, di richiedere all'Appaltatore gli eventuali danni patiti per la realizzazione tardiva delle attività oggetto del presente contratto e di procedere alla risoluzione contrattuale.
8. La penale è disposta dal Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.
9. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del contratto, fatta salva la facoltà per l'appaltatore di chiedere il rimborso della penale ad esito inoppugnabile del giudizio.
10. L'ammontare delle penali verrà dedotto dal corrispettivo di competenza dell'Appaltatore. Nell'ultimo mese di servizio, l'ammontare delle penali verrà corrisposto direttamente dall'appaltatore alla Stazione Appaltante.
11. In ogni caso, il Consorzio potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare in credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.
12. L'applicazione delle penali di cui non pregiudica il diritto del Consorzio di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art.5- Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari**



Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) Per i servizi del cloud pubblico Microsoft Azure/hosting web, il Consorzio effettuerà il pagamento mensilmente, sulla base dei servizi effettivamente erogati dall'Appaltatore e dei prezzi delle licenze e dei servizi operati dal provider (sulla scorta di listini ufficiali);
  - b) Per i servizi professionali, il Consorzio effettuerà il pagamento mensilmente, sulla base dei costi unitari a giornata offerti dall'Appaltatore in sede di gara e del numero di giornate effettivamente erogate;
2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, che attesti che l'Appaltatore è in regola con i pagamenti previdenziali. A ciascuna fattura verrà applicata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, ai sensi dell'art. 11, c. 6, del d. lgs. 36/2023.
  3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  4. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del regime di split payment cui il Consorzio è soggetto e dovrà essere emessa secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dagli uffici competenti; in particolare, prima dell'emissione della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare un resoconto delle attività svolte, che verrà verificato dagli uffici consortili; a seguito di approvazione di tale resoconto, l'Appaltatore potrà emettere fattura.
  5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: \_\_\_\_\_, acceso presso \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
    - \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_.
    - \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.
  6. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

#### **Art. 6 - Subappalto e cessione del contratto**

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le previsioni dell'art. 119 del d. lgs. 36/2023.
2. Possono essere subappaltate unicamente le attività che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare in sede di gara.
3. L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **Art. 7 – Revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, si precisa che, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, è ammessa la revisione dei prezzi nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.  
È ammessa altresì la revisione dei prezzi praticati sulle licenze Microsoft in conseguenza alle modifiche intervenute sui listini ufficiali; tali variazioni devono essere notificate alla stazione appaltante mediante trasmissione di documentazione ufficiale Microsoft.

#### **Art. 8 - Cauzione definitiva**

Nel rispetto dell'articolo 117 comma 1 del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla società \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per un importo pari al \_\_\_\_ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € \_\_\_\_\_.

La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all'art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023.

### **Art. 9 – Certificato di verifica del contratto**

1. Il certificato di verifica del contratto viene emesso dal Dec entro il termine perentorio di sei mesi dalla conclusione delle attività contrattuali.

### **Art. 10 – Cessione del contratto**

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell'art. 120 comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti.

### **Art. 11 – Modifica del contratto**

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.

### **Art. 12 -Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti;

- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e. sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f. sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.
- g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore
- h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019.



2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti
3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.
5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 13 – Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le attività e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

#### **Art. 14 - Compliance privacy e nomina a responsabile del trattamento**

1. In ragione dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore potrebbe svolgere, per conto del Consorzio, operazioni di trattamento di dati personali, anche nel caso in cui consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.
2. L'Appaltatore garantisce di essere in grado di assicurare le idonee ed adeguate garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse anche in ordine all'adozione di

misure tecniche e organizzative per assicurare che l'esecuzione dell'affidamento sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti.

3. L'Appaltatore accetta, ricorrendone le condizioni in ragione dell'oggetto dell'affidamento, di essere designato, con atto separato da sottoscrivere unitamente al contratto di appalto, quale Responsabile primario o Sub Responsabile del Trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, fatto salvo che lo stesso Appaltatore non sia da qualificarsi quale Titolare autonomo del trattamento.

4. L'Appaltatore deve altresì garantire quando ne ricorrano i presupposti per la sua applicazione, il rispetto del provvedimento a carattere generale sugli amministratori di sistema dell'Autorità Garante per la protezione dei dati.

5. La designazione a Responsabile/Sub Responsabile del trattamento non comporterà in capo all'Appaltatore il riconoscimento di ulteriori compensi o rimborsi rispetto a quanto previsto per l'esecuzione dell'affidamento.

#### **Art. 15 - Proprietà dei dati/documenti e diritti d'autore**

1. Tutte le informazioni inserite e gestite dalla soluzione software fornita sono da ritenersi patrimonio dell'Ente, devono quindi essere garantite l'accessibilità e la semplicità della loro consultazione e, ove, necessario, la modificabilità anche con strumenti differenti dallo stesso gestionale.
2. Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore per conto dell'Ente nell'esecuzione del contratto non potranno essere, in alcun modo, comunicati o diffusi a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.
3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, d'autore ed in genere di privativa altrui.
4. L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne l'Ente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, italiano o straniero, derivante o che si pretenda derivare dalla prestazione.
5. Ciascuna parte si obbliga a dare immediatamente avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al comma precedente della quale sia venuta a conoscenza.

### **Art. 16 - MOG e codice etico e di comportamento**

1. L'Appaltatore si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori e per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato dal Consorzio di Bonifica nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'Appaltatore dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Appaltatore e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Appaltatore e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

### **Art. 17 – Privacy**

1. I dati personali acquisiti verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede legale in Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e pre-contrattuali correlate.
2. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di legge che consentono al Consorzio di Bonifica il trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell'adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto.
3. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno trattati e conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679.
4. I dati personali dell'Appaltatore saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno

altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate.

5. All'Appaltatore vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo [privacy@etvilloresi.it](mailto:privacy@etvilloresi.it). L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è [dpo@etvilloresi.it](mailto:dpo@etvilloresi.it). L'informativa estesa "Privacy fornitori" ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web [www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it) – sezione Privacy.

### **Art. 18 Clausola T&T – Trasparenza e tracciabilità**

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:

- Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
- Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.
- Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.

55>>.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:
  - Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.
6. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
8. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

10. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
11. Qualora l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, applicherà una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

#### **Art. 19 - Sottoscrizione digitale**

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---